

REGOLAMENTO AZIENDALE
RAPPORTO DI LAVORO AD ORARIO RIDOTTO
DIRIGENZA

RAPPORTO DI LAVORO AD ORARIO RIDOTTO
DIRIGENZA MEDICA

DISCIPLINA


Il rapporto di lavoro ad orario ridotto per l'area della dirigenza medica è regolato dal C.C.N.L. del 22.2.2001, integrativo del C.C.N.L. dell'8.6.2000.




La richiesta di accesso ad un regime di impegno orario ridotto può essere inoltrata da dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a tre anni che si trovino nelle seguenti condizioni:



- siano trascorsi i primi sei mesi dall'assunzione
- non siano titolari di incarico di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa
- risultino comprovate, con idonea documentazione, particolari esigenze familiari o sociali, secondo quanto previsto dal suddetto C.C.N.L. del 22.2.2001. Le esigenze di cui sopra possono essere ricondotte alle seguenti ipotesi:
 - assistenza ai figli sino agli otto anni di età;
 - assistenza ai parenti affetti da tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica, nonché portatori di handicap, sottoposti a trattamento terapeutico di riabilitazione la cui condizione sia attestata da struttura sanitaria pubblica o strutture convenzionate previste dalle leggi vigenti (art. 89 e 90 D.P.R. 384/90);
 - gravi motivi, individuati dal Decreto Interministeriale n.278 del 21.7.2000, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei







soggetti di cui all'art.433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Ai sensi dell'art.2 del citato Decreto n.278 per gravi motivi si intendono:

- le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui sopra;
- le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente e della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui sopra;
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra ad esclusione del richiedente, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
 1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
 2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
 3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
 4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1., 2., 3. o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

MODALITA'

L'accesso al regime di impegno ridotto, anche per quanto attiene la decorrenza e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'unità operativa di assegnazione, è concordato dall'Azienda con il dirigente interessato entro quindici giorni dalla ricezione della domanda.

Nella domanda dovrà essere:



- indicata l'articolazione della prestazione lavorativa ad orario ridotto che il dirigente intende svolgere
- riportato il parere del direttore o responsabile della struttura di appartenenza
- specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo

L'Azienda ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale medica (da determinare quindi ogni anno), incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo.

In ogni unità operativa non dovrà essere presente piu' di un dirigente con impegno ad orario ridotto. Solo in casi eccezionali, in presenza di gravi documentate situazioni familiari e compatibilmente alle esigenze organizzative della struttura di assegnazione, sentito il parere favorevole del direttore medico della struttura stessa, sarà ammessa la presenza di due dirigenti ad orario ridotto nella medesima unità operativa.

Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati viene data la precedenza:

1. ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiori al 70%, ovvero in particolari condizioni psicofisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti;
2. ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età.

TIPOLOGIE DI ORARIO

L'orario di lavoro potrà essere ridotto a 19, 22, 24 o 26 ore settimanali con articolazione della prestazione di servizio:

1. ridotta in tutti i giorni lavorativi (equivalente al tempo parziale orizzontale)
2. solo su alcuni giorni della settimana (equivalente al tempo parziale verticale)
3. combinando le due modalità indicate ai punti 1. e 2.

In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può concordare con l'Azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa secondo quanto previsto e alle condizioni di cui all'art.3, comma 3, del contratto integrativo del 22.2.2001

La richiesta di modifica della tipologia di articolazione della prestazione a orario ridotto in corso di svolgimento, richiesta dall'Azienda o dal dirigente, dovrà essere nuovamente

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

concordata, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'unità di appartenenza, e comporterà la modifica del contratto individuale sottoscritto.

DURATA

L'accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno.

Il rientro al regime pieno può essere anticipato – su richiesta del dirigente o dell'Azienda – al cessare delle ragioni che lo hanno determinato e con le stesse modalità previste per l'accesso dal presente Regolamento.

Annualmente l'Azienda inviterà i dirigenti ammessi al regime di impegno ridotto a comprovare il permanere delle motivazioni alla base dell'accordo di lavoro ad orario ridotto. Tale verifica comporterà:

- il rinnovo tacito del rapporto nel caso sia dimostrata la permanenza di tali motivi
- la revoca del rapporto nel caso tali motivi siano venuti i meno.

TRATTAMENTO ECONOMICO-NORMATIVO

Il trattamento economico-normativo è stabilito dall'art.4 del contratto integrativo del 22.2.2001.

I dirigenti con rapporto di lavoro ad orario ridotto di tipo orizzontale e verticale:

- possono essere chiamati a svolgere, rispettivamente, prestazioni di lavoro supplementare e straordinario alle condizioni e secondo le modalità di cui al suddetto art.4 del contratto integrativo del 22.2.2001;
- non possono svolgere servizio di pronta disponibilità.

L'attività libero professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto. E' previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero professionale extramuraria.

I criteri per l'attribuzione ai dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati e di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa sono stabiliti nell'accordo aziendale relativo alla retribuzione di risultato.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel contratto integrativo del 22.2.2001.

